

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

**per lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito degli Interventi finanziati dal FEG e dal FPA - CIG 830013828F**

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, codice fiscale 97889240582, nella persona del Direttore Generale Avv. Paola Nicastro nata a Cosenza il 12/07/1965, (di seguito, per brevità, anche solo come "Anpal" o "Agenzia")

*- da una parte -*

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da EY Advisory s.p.a., con sede legale in Milano, Via Meravigli 12, C.F. e P.I. 13221390159, mandataria, e Associazione "Nuovi Lavori", con sede legale in Roma, Via Sardegna, 55, C.F. 97279810580, mandante, giusta mandato collettivo inderogabile conferito con atto autenticato nelle firme dal dott. Paolo Ferrari, notaio in Roma, in data 10/10/2019, rep. n.3975, rappresentato dalla dott.ssa Marina Rotili, nata a Matelica (MC) il 14/08/1965, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale rilasciata con atto pubblico rep. 225253 dell'11/10/2019, (di seguito per brevità anche solo "RTT");

*- dall'altra parte -*

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 18 novembre 2019 Anpal ha affidato al RTT composto da EY Advisory s.p.a., con sede legale in Milano, C.F. e P. IVA 13221390159, mandataria, e Associazione "Nuovi Lavori", con sede legale in Roma, C.F. e P.I. 97279810580, mandante, lo svolgimento di servizio assistenza tecnica e gestionale nell'ambito degli Interventi finanziati dal Fondo Europeo di adeguamento

alla Globalizzazione e dal FPA;

- che le attività oggetto del su individuato contratto sono pervenute a conclusione in data 19 maggio 2020;

- che l'Agenzia, con nota inoltrata via PEC in data 8 giugno 2020, ha richiesto al RTI titolare del contratto suddetto di presentare proposta tecnico-economica per la fornitura di nuovo servizio di supporto corrispondente od analogo a quello in corso di espletamento, nelle more dell'espletamento di procedura di gara aperta *medio tempore* pubblicata;

- che con nota dell'11 giugno 2020 il RTI suindicato ha quindi trasmesso la propria proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;

- che tale proposta (allegata al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente nei contenuti, sotto il profilo sia tecnico che economico, al fabbisogno corrente dell'Agenzia;

- che con decreto direttoriale n. 242 del 26 giugno 2020 l'Agenzia - per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio rappresentate - ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento al suindicato RTI Fornitore dei servizi di cui trattasi, secondo le previsioni contenute nella suddetta proposta;

- che prima d'ora, anche attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione agli operatori riuniti in RTI, con esito positivo, le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto.

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- per quanto qui non diversamente disposto, dalle disposizioni del contratto sottoscritto dalle Parti in data 18 novembre 2019, rispetto al quale il presente

atto interviene ed opera in regime di sostanziale continuità funzionale;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità indicato al successivo art. 3, il servizio di assistenza tecnica e gestionale in materia di FEG e FPA specificamente descritto nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto, trasmessa via PEC in data 11 giugno 2020.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente ivi menzionati, ma comunque in via logica necessari al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati. Nel caso in cui gli atti di gara richiamati nella premessa, prodotti dall'Agenzia, presentino elementi di discordanza con gli atti, invece, prodotti dal RTI, i primi prevarranno sui secondi.

## ARTICOLO 3

### DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo a quello di comunicazione al RTI dell'intervenuta approvazione del medesimo ed avrà una durata di mesi 5 (cinque).

Diritto di recesso anticipato, con preavviso di 30 gg., è riconosciuto all'Agenzia qualora in corso di rapporto sopravvenga l'eseguibilità di nuovo contratto stipulato dalla medesima in esito alla pubblica gara in corso per l'affidamento di servizio corrispondente o analogo (CIG 8287386745).

## ARTICOLO 4

### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Con apposito atto esecutivo del presente contratto il RTI (o le Imprese costituenti il medesimo), che dichiara di averne la capacità e la competenza, potrà essere designato responsabile esterno del trattamento di eventuali dati acquisiti in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verificatane la necessità.

## ARTICOLO 5

### PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il RTI dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Agenzia, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro nel quale, tenendo conto di tutto quanto previsto nella proposta tecnico-economica

allegata, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento. Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto, non costituenti inadempimento, il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI - con cadenza bimestrale, per i primi quattro mesi del rapporto e mensile per l'ultimo mese - in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nella proposta tecnico-economica e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento, invece, concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, di eventuali prodotti o strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta e, comunque tutta la documentazione che l'Agenzia in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire.

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Agenzia, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI.

All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI, specifica dichiarazione, da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, della integrale veridicità di tutti i dati e delle informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia nei trenta giorni naturali successivi alla conclusione del periodo (bimestrale o mensile) di riferimento.

## ARTICOLO 6

### CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 39.937,40 (trentanovemilanovecentotrentasette/40), oltre IVA.

Il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione degli impegni di risorse effettivamente registrati - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall'Amministrazione. A questo effetto si precisa che per la rilevazione delle presenze dei componenti del gruppo di lavoro verrà dall'Agenzia utilizzato, salvo diverso strumento da condividersi fra le parti, apposito registro dalla stessa conservato. Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna classe di risorsa, all'interno della proposta tecnico-economica allegata al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

## ARTICOLO 7

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultanti nelle suddette relazioni bimestrali (o mensili, per l'ultimo periodo) di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il RTI, previo esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo, subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno della proposta tecnico-economica allegata, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto, ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito;
- b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse, l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

In caso di applicazione, a richiesta del RTI, del disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell'anticipazione avverrà per pari quota in

occasione della liquidazione di ciascuna delle tranches di pagamento previste (n. 3).

A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto di cui il presente costituisce ripetizione.

In ogni caso più specifica e analitica conferma di tali estremi e dati verrà separatamente fornita da ciascuna Impresa ai sensi di legge.

Le imprese del RTI, sotto la propria responsabilità, si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiarano che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia si intende, comunque, esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

In mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, i pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione, alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini dell'emissione delle fatture, le imprese componenti il RTI sono tenute ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come



indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni evincibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it); il codice IPA è X7280H.

## ARTICOLO 8

### VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l'Agenzia intenderà disporre in corso d'opera, le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto, anche ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016, delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti, completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del Piano di lavoro approvato, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni della proposta tecnico-economica allegata e del Piano di lavoro approvato.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

## ARTICOLO 9

### PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o per la versione aggiornata del medesimo:

- per ogni giorno solare di ritardo, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 150; la presentazione di Piano o il suo aggiornamento, ove obiettivamente carente o inadeguata, verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.

2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni):

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel Piano di lavoro approvato o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari all'1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all' 1% del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti, di cui al precedente art. 7, non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 10

### MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di modifiche o varianti.

## ARTICOLO 11

### DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il RTI ha costituito - a mezzo Polizza Fidejussoria rilasciata da Coface in data 06/07/2020 - un deposito cauzionale pari al 5 % del valore del contratto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione sarà svincolata dall'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di

inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## ARTICOLO 12

### SUBAPPALTO

Non essendo stata formulata riserva in tal senso, non potrà ricorrersi al subappalto.

## ARTICOLO 13

### CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

## ARTICOLO 14

### ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi di legge, in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per il RTI

per A.N.P.A.L.  
il Direttore Generale  
Avv. Paola Nicastro